

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEDE DI NAPOLI

Ricorso

della sig.ra JIMENEZ Anneris, nata a Cevicos (Repubblica Dominicana) il 2.10.1975 (C.F.: JMN NRS 75R42 Z505A), residente a Messina, Via Arcieri, Vico I, 3, domiciliata presso gli avv.ti Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B - fax 090/679645 - Pec: [marchese.giov@pec.giuffre.it](mailto:marchese.giov@pec.giuffre.it)) e Cristina Bellerone (C.F.: BLL CST 78E47 F158C - fax 090/679645 - Pec: [cristina.bellerone@pec.it](mailto:cristina.bellerone@pec.it)), con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, domiciliati anche presso la Segreteria del Tar, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto,

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof.ssa Simona avv. Sessa - Dirigente scolastico Liceo L. Bassi, Sant'Antimo (NA);

dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore;

e nei confronti

della sig.ra ALVAREZ FERNANDEZ Maria Aurora;

della sig.ra MONTERISI Maria Teresa

;della sig.ra MARIN CAMACHO Maria Piedad,

per l'annullamento

a) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 14 del 16.2.2018, per la classe di concorso BC02 (conversazione in lingua straniera - spagnolo) per la regione Sicilia;

b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 19680 del 30.8.2018, di approvazione della graduatoria allegata allo stesso atto e pubblicata in pari data, nella quale la ricorrente, risultata idonea, è stata collocata al posto 12° con un punteggio complessivo di 47,2; e, quindi, in ogni caso, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio relativo a titoli diversi dall'abilitazione (Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di laurea Vecchio ordinamento, Master Universitario di I livello, Titoli di servizio) spettanti in base a quanto stabilito nella tabella A allegata al DM 995/2017 di ripartizione del punteggio dei titoli;

c) dei verbali e degli atti della Commissione Giudicatrice, allo stato non conosciuti, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente, per i titoli, il punteggio di 13,2, valutandosi, così, soltanto il titolo dell'abilitazione, peraltro, requisito minimo comune a tutti i concorrenti e necessario per la partecipazione al concorso;

d) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, viziati per le ragioni di cui sopra.

#### FATTO

La sig.ra Jimenez Anneris ha partecipato al concorso, indetto con DDG n. 85 dell'1.2.2018, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, organizzato su base regionale, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 14 del 16.2.2018.

Al fine di essere ammessa alla graduatoria regionale per la classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo), la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la Regione Sicilia, assunta al protocollo n. 29713 del 18.3.2018.

Le operazioni di valutazione delle prove dei docenti ammessi all'esame per la Regione Sicilia per la Classe di Concorso BC02 sono state affidate alla Commissione Giudicatrice decretata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con decreto del 28.5.2018.

La sig.ra Jimenez, quindi, ha sostenuto l'esame orale previsto dal bando innanzi la suddetta Commissione Giudicatrice ottenendo un punteggio di 34/40 da sommarsi al punteggio relativo ai titoli dichiarati nella domanda.

In data 30.8.2018, sul sito dell'USR della Regione Campania, sono state pubblicate le graduatorie per la classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, approvate con decreto del dirigente dell'USR per la Campania prot. n. 19680 di pari data 30.8.2018.

La sig.ra Jimenez Anneris risulta inserita nella graduatoria per la Regione Sicilia alla 12esima posizione, con un punteggio totale di 47,2 (34/40 per la prova orale e 13,2 per i titoli).

Il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente, in relazione ai titoli ed in osservanza della tabella A (per i soli titoli pari a 71.2 punti, e quindi pari al punteggio massimo di 60), avrebbe dovuto essere pari a 60 e, quindi, sommando il punteggio di 34 della prova orale, il punteggio complessivo di 94.

Conseguentemente, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere collocata al primo posto della graduatoria.

Quindi, ritenendo errata l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, e quindi di conseguenza il punteggio complessivo finale, la ricorrente ha proposto reclamo dell'1.9.2018 all'Amministrazione resistente auspicando che procedesse in autotutela alla rettifica dello stesso per la valutazione corretta dei titoli.

Rimasta tale richiesta inevasa, la docente ha, successivamente, presentato formale diffida ad adempiere del 7.10.2018, lamentando, ancora una volta, l'errata attribuzione del punteggio in relazione ai titoli dichiarati.

Ma anche in tal caso l'Amministrazione è rimasta silente.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria, così come gli atti presupposti della commissione, in particolare relativamente alla valutazione dei titoli, sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

#### MOTIVI

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 13.4.2017, n. 59. Violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM del 15 dicembre 2017 n. 995 e dell'artt. 9, comma 4, e 10 del bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018 (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018) nella parte in cui prescrive le modalità di valutazione dei titoli. Eccesso di potere. Mancata valutazione dei titoli. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Il D.Lgs n. 59/2017, riguardante la “*Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente*”, prevede, al comma 2 che: “*Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: ... b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; ...*”; al comma 3, che “*La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. ...*”; al comma 4 che “*La graduatoria*

*di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico - metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.”; al comma 6 che “Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.*

Quindi, il DM n. 995/2017 disciplina le “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”. Nell'allegata tabella A, menzionata nell'art. 17, comma 4, del suddetto D.Lgs n. 59/201, sono riportati i criteri per la ripartizione del punteggio dei titoli valutabili.

Il bando - (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018 - Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - all'art. 9, comma 4, stabilisce che “*La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017*”; ed al successivo art. 10, cl comma 1, che “*I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017 ...*”; al comma 2, che “*La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli*

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Ciò premesso, tenuto conto della domanda di partecipazione al concorso presentata tempestivamente dalla ricorrente e dei titoli posseduti ivi indicati, nel caso di specie, è accaduto quanto segue.

La Commissione Giudicatrice, nell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli, ha, erroneamente, considerato, esclusivamente, il titolo di abilitazione (13,2 punti) di cui al punto A.3.1 della tabella A allegata al DM 995/2017, senza considerare gli altri titoli posseduti e dichiarati con la domanda.

Alla sig.ra Jimenez, invero, - secondo quanto risulta dalla citata tabella - oltre ai 13.2 punti relativi al titolo dell’abilitazione di cui al predetto punto A.3.1, spettava e spetta anche l’attribuzione dei punti relativi ai seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso: Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento), Master Universitario di I livello, Titoli di servizio.

Secondo, poi, quanto previsto al punto A.3.2 della tabella A allegata al DM 995/2017, *“In aggiunta al punteggio di cui al precedente punto A.3.1, l’abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione [...], comporta l’attribuzione di ulteriori 19 punti”*. Pertanto detto punteggio aggiuntivo di 19 punti spetta, nella procedura concorsuale, a tutti i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione a seguito della partecipazione al PAS, come nel caso della ricorrente.

Ciò posto, la sig.ra Jimenez, in osservanza a quanto stabilito nella su richiamata tabella A, doveva e deve avere riconosciuta una valutazione dei titoli come di seguito riportato.

Abilitazione	A.3.1	13.2
Punteggio aggiuntivo abilitazione	A.3.2	19

Diploma di perfezionamento post laurea	B.5.11	1,5
Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)	B.2.3	6
Master universitario di I livello	B.5.11	1,5
Titoli di servizio	D.1.1	30

Per i Titoli di servizio, come sopra riportato, devono essere riconosciuti 30 punti, di cui 4 per i primi due anni e 26 (alla luce del valore massimo di 30 punti imposto nel punto D.1.1 della tabella A per i restanti 6 anni.

Il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente, in relazione ai titoli ed in osservanza della tabella A, è, quindi, pari a 71.2 punti, e quindi il punteggio massimo di 60.

Ciò posto - atteso che, per effetto dell'art. 9, comma 4, del bando "*La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017*" – doveva e deve, pertanto, essere attribuito alla sig.ra Jimenez, in relazione ai titoli, un punteggio di 60, che dovrà essere sommato ai 34 punti ottenuti dalla valutazione della prova orale, per un punteggio totale di 94 punti.

Con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere correttamente collocata al primo posto della graduatoria per la Classe di Concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per la Regione Sicilia.

Ed invece, per effetto della censurata ed immeritata valutazione dei titoli dichiarati (solo 13.2 punti relativi esclusivamente al titolo dell'abilitazione), la docente è stata collocata nella predetta graduatoria solo alla posizione n. 12, così determinando un

gravissimo danno nel caso di scorrimento della stessa per l'assegnazione del ruolo, oltre che esistenziale.

La ricorrente ha immediatamente presentato reclamo in data 1.9.2018, che tuttavia è rimasto inevaso e privo di riscontro; e, quindi, un successivo atto di diffida ad adempiere del 7.10.2018, anche questo inevaso.

Fatto sta che è palese l'eccesso di potere in cui è incorsa la P.A..

2- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto. Illogicità dei criteri valutativi attuati dalla commissione giudicatrice. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Il DPR n. 487/1994, rubricato *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, all'art. 12 (*“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*) stabilisce che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Nel caso che ci occupa, il criterio per l'attribuzione del punteggio in relazione ai titoli viene, espressamente, indicato nel bando dove, all'art. 9, come si è già rilevato, rimanda alla tabella A allegata al DM 995/2017. Tali, quindi, erano i criteri che la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto applicare per valutare i titoli della ricorrente, nel rispetto della trasparenza delle operazioni così come stabilito, prima, nella normativa generale di cui al D.P.R. 487/1994 e, poi, in particolare nello stesso bando di cui al Decreto Direttoriale 85 del 2018.

Nel caso di specie, invece, non è dato comprendere come l'Amministrazione resistente, e per essa la Commissione giudicatrice, abbia applicato tali criteri né come abbia attribuito i punteggi, in particolare, quelli relativi ai titoli.

Basti vedere che dopo il docente collocato al 10° posto sono riportati, riguardo ai “*titoli*”, dei punteggi bassi e, addirittura, anche pari a 0, il che lascia dubbiosi sul corretto operato della Commissione.

Si consideri che il punteggio di 13,2, per i titoli, è il punteggio minimo che dovrebbe essere comune a tutti, costituendo il titolo di abilitazione all’insegnamento il requisito minimo di partecipazione al concorso, in mancanza del quale il concorrente doveva essere escluso.

Sotto tale profilo, appare evidente la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e quello della disparità di trattamento tra i concorrenti.

Rileva del pari, sotto tale profilo, il vizio dello sviamento di potere e del pubblico interesse.

### 3- Istanza istruttoria.

Dovranno essere acquisiti gli atti relativi alle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, e quindi tutti i verbali, anche per verificare ulteriori vizi nel procedimento.

P.Q.M.

si chiede l’accoglimento del ricorso con qualsiasi statuizione.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il valore della presente causa è indeterminato ed il contributo è di euro 650,00.

Si produce la documentazione come da elenco nell’indice degli atti.

Messina/Napoli, 30.10.2018

avv. Cristina Bellerone  
avv. Giovanni Marchese